




ATTO N. 1872

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa
dei Consiglieri PORZI e ROMETTI

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO”

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 22/11/2018

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 23/11/2018



Proposta di legge regionale
“Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA

Lo Stato Italiano riconosce sin dal 1963 il valore del pubblico servizio reso dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) E del Club Alpino Italiano (CAI) attraverso i compiti istituzionali e gli obblighi di legge assegnatigli dall'ordinamento che conferiscono allo stesso CNSAS un ruolo primario e, per alcune fattispecie operative, di carattere esclusivo per gli interventi di soccorso sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ambiente ostile ed impervio del territorio nazionale. Il CNSAS è riconosciuto quale struttura operativa del Servizio di Protezione Civile, come purtroppo ampiamente documentato nelle recenti dinamiche legate agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia e la nostra regione in modo così pesante.

Proprio il quadro legislativo nazionale comporta che le Regioni e le Province Autonome detengano (da sempre) un ruolo fondamentale nel riconoscere con propria specifica legislazione le competenze del CNSAS, recependo dunque la disciplina di carattere nazionale che via via è andata modificandosi, trasferendo competenze sempre più puntuali al CNSAS.

L'onere di regolare tale rapporto deve produrre l'effettiva consapevolezza che serve uscire dalla transitorietà e dare base strutturata attraverso una disciplina regionale che incontri con precisione le peculiarità del CNSAS, ovvero la pluralità dei servizi ad esso sotteso: soccorso ed elisoccorso in primis. Passaggio che è ora di compiere anche in Umbria al pari di molte altre regioni italiane; passaggio che diventa allora matura consapevolezza per garantire un servizio di eccellenza alle comunità locali e all'utenza turistica delle nostre zone montane. Dunque, un impegno continuativo per l'attuazione di uno specifico servizio ai cittadini, rispetto al quale il CNSAS dovrà assicurare elevati parametri di velocità, efficacia ed efficienza, oltre che sicurezza nel primario interesse dell'utenza.

La Legge 21 marzo 2001, n. 74, infatti, individua il CNSAS quale unico soggetto di riferimento per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo, svolto in collaborazione con le strutture di emergenza sanitaria 118 operando sinergicamente con il personale medico per il quale i Tecnici del CNSAS assumono la responsabilità della sicurezza ed incolumità. Il CNSAS effettua, a tutti gli effetti di legge e con tutte le responsabilità civili e penali derivate, un pubblico servizio, parificandolo dunque rispetto all'attività resa da una pubblica Amministrazione o Ente dello Stato.

Il legislatore nazionale ha voluto, nel tempo, far emergere e riconoscere il ruolo e l'attività del CNSAS attraverso una serie di norme che ne hanno connotato con sempre maggiore dettaglio la pubblica funzione ma anche, di conseguenza, il livello di responsabilità derivato da questa sorta di unicità. L'opera del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria (SASU), quale servizio territoriale



del CNSAS, si inquadra dunque nella specifica normativa in materia di soccorso sanitario in ambiente montano, ipogeo, ostile ed impervio, per la quale è opportuna una breve relazione di sintesi sull'ordinamento di riferimento del CNSAS.

Nel 1963, il Parlamento, approvando la Legge n. 91/63 con la quale il Club Alpino Italiano (CAI) doveva provvedere, ad assumere *“adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortunati nell'esercizio dell'alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per qualsiasi causa, nonché per il recupero delle salme dei caduti”*, attribuiva al CNSAS, costituitosi nel 1954 quale realtà associativa all'interno del CAI stesso, una funzione del tutto specifica, mai prima posta in essere per altri enti ed amministrazioni. Una funzione, quella del CNSAS, talmente particolare, così come d'eccellenza che, via via nel tempo, è stata sempre più dettagliata e amplificata nel livello di specifiche competenze e delle responsabilità trasferite.

Con l'approvazione della Legge n. 74/01, vengono conferiti in via definitiva al CNSAS compiti e funzioni di assoluto rilievo, dettagliando con ancora maggiore volontà le precipue attività di cui esso deve occuparsi e, più recentemente, la Legge n. 26/10 ha ulteriormente ampliato le competenze e le funzioni del CNSAS adeguando il quadro normativo all'evidente carico operativo ed alla diffusione dei servizi a beneficio del territorio e delle sue comunità.


Si dovrebbe prendere, infine, atto che altre Regioni, proprio recependo la disciplina di carattere nazionale con particolare riferimento alla Legge n. 74/01 e ss.mm. e ii. e la Legge n. 289/02, sono pervenute (alcune in modo antesignano addirittura sin dai primi anni '70 con l'istituzione delle Regioni) a legiferare in materia, come anche recentemente è avvenuto in Abruzzo con l'approvazione della Legge Regionale n. 20/14 e soprattutto in Veneto con la Legge Regionale n. 11/15, che hanno tra l'altro adeguato provvedimenti in vigore già nei decenni precedenti. Non ultima la L.R. n. 1/17 addirittura licenziata dalla Regione Calabria e, ancora più recentemente, va segnalata soprattutto per i principi ivi riposti e per la particolare articolazione la L.R. n. 24/17 del Friuli Venezia Giulia.

La presente proposta di legge, alla luce dell'evoluto quadro normativo, desidera dunque disciplinare la materia nell'ottica delle nuove logiche di sussidiarietà espresse dall'articolo 118 della Costituzione.

Pertanto, si propongono regole finalizzate a valorizzare le funzioni e le attività della prevenzione e della vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, gli interventi di ricerca, soccorso, recupero e trasporto degli infortunati, l'assistenza in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile regionali.

La Regione per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio del territorio regionale si avvarrà stabilmente del C.N.S.A.S. - S.A.S.U., il quale opererà in stretta collaborazione con il sistema di urgenza ed emergenza medica delle aziende unità sanitarie locali, attraverso il numero unico 118 e, con l'attivazione della centrale di risposta del Numero di emergenza unico europeo 112.

Per gli interventi effettuati mediante elisoccorso le aziende unità sanitarie locali possono avvalersi del personale C.N.S.A.S. - S.A.S.U. secondo quanto specificato nella apposita convenzione che la




proposta di legge prevede di dover stipulare.

Gli interventi di soccorso e di elisoccorso resteranno prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di cui alle disposizioni delle prescrizioni statali.

La Regione, inoltre, sosterrà le Scuole regionali del C.N.S.A.S. - S.A.S.U. e si potrà avvalere del C.N.S.A.S. - S.A.S.U. quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti.

I rapporti tra Regione e C.N.S.A.S. - S.A.S.U. concernenti le attività svolte da quest'ultimo, saranno regolati mediante apposita convenzione, nella quale saranno anche indicate per quali tipologie e con quali modalità spetta il contributo finanziario da parte della Regione. La convenzione avrà durata triennale e potrà essere rinnovata con l'accordo scritto delle parti.

Sul piano della spesa regionale gli oneri saranno rappresentati da rimborsi delle spese sostenute dal C.N.S.A.S. - S.A.S.U. individuate nella citata convenzione. Si stima un importo complessivo su base annua pari a 300.000 euro, di cui 50.000 reperibili nell'ambito di quanto stanziato nella Missione 11, Programma 01 "Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea" e 250.000 riconducibili al trasferimento delle risorse di cui alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea".



Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Umbria, con la presente legge, detta norme per riconoscere e promuovere, in conformità alla legislazione statale vigente e, in particolare, alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale soccorso Alpino e Speleologico) e all'articolo 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), le funzioni e l'attività del "Servizio Regionale di Soccorso Alpino e Speleologico Umbria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico", di seguito S.A.S.U. finalizzate:

- a) all'attuazione della prevenzione e della vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, di quelle speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente ostile e impervio del territorio regionale;
- b) all'esecuzione degli interventi di ricerca, soccorso, recupero e trasporto sanitario e non degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi e dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio ed ostile del territorio regionale;
- c) al concorso nelle attività di soccorso, in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile regionali nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.

Art. 2

(Soccorso ed elisoccorso)

1. La Regione per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio del territorio regionale si avvale stabilmente del S.A.S.U. ai sensi dell'articolo 2 della legge 74/2001. Il S.A.S.U. opera in stretta collaborazione con il sistema di urgenza ed emergenza medica delle aziende unità sanitarie locali, attraverso il numero unico 118 e, con l'attivazione della centrale di risposta del Numero di emergenza unico europeo "112" (NUE 112), attraverso il 112 di cui alla direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) e alla normativa nazionale di recepimento. La Regione adotta ogni iniziativa tesa a riconoscere il ruolo del S.A.S.U. nella costituenda centrale unica di risposta del NUE 112.

2. Per gli interventi effettuati mediante elisoccorso le aziende unità sanitarie locali possono avvalersi oltre che del personale sanitario formato e certificato ai sensi della legge 74/2001, del personale S.A.S.U. secondo quanto specificato nella convenzione di cui all'articolo 5.

3. L'attività di soccorso di carattere non sanitario del S.A.S.U. nell'ambito regionale si può svolgere anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

4. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso sono prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di cui alle disposizioni di cui all'articolo 11 del D.P.R. 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza).



5. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell'utente, quando siano da esso richiesti oppure ad esso riconducibili in conseguenza delle decisioni assunte dalla centrale operativa del SUEM 118. La Giunta regionale, sentito il S.A.S.U. per quanto di competenza, definisce ed aggiorna annualmente il tariffario per i servizi di soccorso il cui onere è a carico dell'utente. I relativi proventi sono introitati dalla Regione e destinati al potenziamento dei servizi di soccorso ed elisoccorso.

Art. 3

(Scuole e attività specialistiche)

1. La Regione sostiene le Scuole regionali del S.A.S.U. e si avvale altresì del S.A.S.U. quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti, nelle materie di cui alla presente legge, da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti.

Art. 4

(Rete radio)

1. La Regione, per consentire al S.A.S.U. di disporre di una rete radio efficiente, in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del Servizio di protezione civile regionale e con la centrale operativa SUEM 118, per le operazioni di soccorso e prevenzione, promuove intese fra il S.A.S.U. e gli enti locali, nonché con i soggetti privati gestori di servizi pubblici, per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso e in locazione dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento e alimentazione.

Art. 5

(Convenzione)


1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 74/2001, tenuto conto di quanto disposto dal D.P.R. 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza) e nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.), regola i rapporti con il S.A.S.U. concernenti le attività di cui alla presente legge mediante apposita convenzione, nella quale sono altresì indicate per quali tipologie, con quali modalità e tempi è erogato il contributo finanziario da parte della Regione, le modalità di risoluzione del rapporto, nonché tutti gli altri elementi necessari in base alla normativa statale e in particolare al d.lgs. 117/2017.

2. La convenzione di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ha durata triennale e può essere rinnovata con l'accordo scritto delle parti, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa statale in capo al S.A.S.U. e previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili per l'anno 2018 in euro 40.000,00, sono iscritti alla Missione 11 "SOCCORSO CIVILE", Programma 01 "SISTEMA DI



PROTEZIONE CIVILE”, Titolo I “SPESE CORRENTI”, del Bilancio regionale di previsione 2018-2020 nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.

2. Alle spese di cui al comma 1, si fa fronte per euro 10.000,00 con disponibilità di quanto stanziato nella Missione 11, Programma 01 e per euro 30.000,00 mediante trasferimento delle risorse di cui alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea”.

3. Per l'anno 2019 gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 300.000,00 trovano copertura per euro 50.000,00 nell'ambito di quanto stanziato nella Missione 11, Programma 01 e per euro 250.000,00 mediante trasferimento delle risorse di cui alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea”.

4. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziato annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per la Missione 11 “SOCCORSO CIVILE”, Programma 01 “SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE”, Titolo I “SPESE CORRENTI”.

I Consiglieri regionali

Donatella Porzi

Silvano Rometti